



**COMUNE DI CORSICO**  
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI**  
**DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

(ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in seguito D.Lgs. 152/2006))

**Approvato dal Comune di Corsico con atto di Consiglio Comunale n.38 del 19-09-2000**

**Modificato con atto di Consiglio Comunale n.19 del 16-05-2001**

**Modifica degli articoli 44 e 45 con atto di Consiglio Comunale n.45 del 27-11-2008**

**Modificato con atto di Consiglio Comunale n.50 del 19-12-2012**

Dicembre 2012

Ufficio Tutela Ambientale

# TITOL O I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Corsico.

Esso inoltre regola lo smaltimento dei rifiuti speciali, e dei rifiuti pericolosi e viene adottato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in seguito D.Lgs. 152/2006) e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 - Casi di esclusione**

Le disposizioni del presente Regolamento, non si applicano ai rifiuti elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

### **Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; così come indicato agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006

### **Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento**

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

A tal fine, il cittadino-utente deve intendersi coinvolto nell'operazione osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia.

## **Art. 5 - Attività di competenza del Comune**

Competono esclusivamente al Comune in regime di privativa, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) i rifiuti speciali dichiarati assimilati per quantità e qualità come meglio specificato nel successivo articolo 10;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua;
- d) le modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando eventualmente standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti urbani é effettuata dal Comune di Corsico in una delle forme di cui al D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi individuati dalla Provincia di Milano ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.

Il Comune di Corsico può istituire, nelle forme previste del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

## **Art. 6 - Controlli**

In attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 le attività di controllo dello smaltimento competono all'Amministrazione Provinciale che la svolge avvalendosi dell'A.R.P.A. Lombardia territorialmente competente.

Rimangono valide le competenze degli organi istituzionali di Polizia e della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

## **Art. 7 - Gestione ambiti territoriali ottimali**

Salvo diversa disposizione stabilita dalla Regione Lombardia, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO II

### NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

#### Art. 8 - Definizione

1. Per rifiuti urbani interni s'intendono:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

#### Art. 9 - Ambito di Applicazione

Le norme del presente titolo si applicano ai rifiuti urbani di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ed ai rifiuti assimilati agli urbani di cui all'art. 10.

#### Art. 10 - Smaltimento dei rifiuti assimilati

Sono definiti "rifiuti urbani assimilati" le tipologie di rifiuti riportati nell'allegato 1 di questo Regolamento che per quantità non superino per ogni unità produttiva soggetta a tassazione il valore annuo determinato dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Valore annuo} = K \times A \times L$$

dove "K" é il coefficiente potenziale di produzione;  
"A" é l'area effettivamente e specificatamente utilizzata dall'unità produttiva;  
"L" é il limite di produzione annuo per unità di superficie, stabilito in via presuntiva, dall'analisi media territoriale, in kg 3 (tre) per ogni metro quadro.

Il coefficiente "K" relativo alla potenziale produzione di rifiuti é connesso alla tipologia di attività ed i relativi valori da utilizzare sono riportati nell'allegato 2 del presente Regolamento avendo come riferimento il D.P.R. n. 158/99.

Per area effettivamente e specificatamente utilizzata dall'attività si intende la superficie complessiva dell'insediamento, eventualmente depurata dell'area che per destinazione d'uso non è soggetta a tassa o dove di regola si formino rifiuti speciali non assimilabili.

Pertanto i "rifiuti urbani assimilati" possono essere smaltiti mediante il servizio Comunale di raccolta e smaltimento secondo le modalità previste per i rifiuti interni non ingombranti e quindi diluiti nel corso dell'anno per il relativo numero di passaggi effettuati dal servizio di nettezza urbana.

In ogni caso il volume dei rifiuti esposti per il ritiro non può eccedere di norma il limite di 0,6 mc/giorno, fatte salve le eventuali deroghe, adeguatamente motivate, valutate dall' Ufficio Tutela Ambientale Comunale.

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che per quantità superino il limite calcolato con sopraindicate modalità, devono essere smaltiti a cura e spese del proprietario.

Annualmente con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario del servizio, potranno essere rideterminati la formula e gli allegati sopra citati.

### **Art. 11 - Conservazione e conferimento**

Nel momento di formazione dei rifiuti, gli utenti dovranno osservare tutte le cautele necessarie a garantire l'igiene nella successiva fase di conferimento.

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti sono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e agli urbani pericolosi e comunque in genere tutti i tipi di rifiuti oggetto di raccolta, devono essere conferiti a cura del produttore il quale é tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

Il Comune di Corsico adotta i seguenti metodi di raccolta:

#### **a) Rifiuti solidi urbani non ingombranti ed assimilati (frazione secca non recuperabile)**

Il servizio avviene mediante raccolta a domicilio. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti solidi urbani ed assimilati le seguenti tipologie di altri rifiuti:

- a) Rifiuti solidi urbani ingombranti;
- b) Rifiuti urbani pericolosi;
- c) Rifiuti speciali pericolosi;
- d) Gli altri rifiuti speciali non assimilati (tra cui gli inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli ecc.);
- e) Sostanze liquide;
- f) Materiali accesi;
- g) Materiali (metallici e non) che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Gli utenti provvedono alla manutenzione straordinaria e ordinaria dei contenitori all'uso utilizzati provvedendo in particolare alla periodica pulizia al fine di non creare precarie situazioni igienico - sanitarie.

E' fatto divieto assoluto d'espore i suddetti contenitori nei giorni diversi dalla raccolta. A servizio di raccolta effettuato il contenitore dovrà essere ritirato a cura dell'utente entro due ore.

Per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali, i detentori di più cassonetti utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.

## **b) Rifiuti urbani interni ingombranti**

I rifiuti di tipo ingombrante non rientrano nel normale circuito di raccolta di cui al punto a) né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla rete stradale.

L'attuale sistema di raccolta avviene:

- 1) mediante conferimento diretto negli orari di apertura a cura dell'utente presso l'apposita Piattaforma Ecologica Comunale di via Monferrato.

All'atto del conferimento il cittadino utente deve esibire il documento di identità comprovante l'effettiva residenza e dichiarare la tipologia e la quantità indicativa dei rifiuti che intende consegnare. L'operatore addetto provvederà a compilare l'apposito registro e a verificare l'effettiva corrispondenza di quanto dichiarato. In caso di rifiuti non conformi e non conferibili presso la Piattaforma Ecologica Comunale l'utente opportunamente informato dovrà ricaricare detti rifiuti e provvederne alla loro gestione ai sensi della normativa vigente. L'operatore addetto provvederà a prendere nota di detti casi e ne dovrà portare a conoscenza l'Ufficio Tutela Ambientale con comunicazioni mensili.

L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari a seconda delle necessità ed esigenze di servizio. In tal caso ne sarà data ampia informazione alla cittadinanza.

- 2) mediante servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio osservando le seguenti disposizioni:

- a) l'utente dovrà prenotare il ritiro chiamando direttamente l'apposito numero verde Comunale;
- b) per ogni richiesta l'utente cittadino è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
  - nome e cognome;
  - indirizzo - via e numero civico;
  - recapito telefonico;
  - elenco dettagliato dei rifiuti ingombranti che intende conferire.
- c) l'operatore addetto comunicherà il giorno fissato per il servizio di ritiro a domicilio che avverrà solo se l'utente avrà provveduto a comunicare le suddette informazioni;
- d) i rifiuti ingombranti devono essere disposti a ciglio strada possibilmente in prossimità del numero civico ed in modo da non creare intralcio al traffico veicolare ed ai pedoni negli orari stabiliti all'art. 13;
- e) eventuali rifiuti non citati in occasione della prenotazione non saranno raccolti;
- f) nell'ambito del servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio è vietato il conferimento di:
  - rifiuti urbani non ingombranti;
  - latte e/o contenitori contenenti liquidi o altro materiale;
  - rifiuti classificati non urbani;
  - sfalcio vegetale;
  - materiale oggetto di raccolta differenziata quale bottiglie di vetro, lattine di alluminio, carta e cartone, bottiglie di plastica, pile e batterie, farmaci scaduti;
  - frazione umida del rifiuto solido urbano.

Il servizio è gratuito per tutti i cittadini residenti.

E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

## **c) Conferimenti non conformi FORSU**

Nel caso di conferimenti non conformi accertati dagli Uffici preposti in occasione dei controlli svolti, il Comune provvederà a sanzionare l'inadempienza a carico degli utenti responsabili. E' vietato abbandonare i rifiuti all'esterno dei contenitori adibiti alla raccolta della FORSU. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del raccogliitore, il produttore conserva i rifiuti domestici nel luogo di produzione sino allo

svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il Comune che provvederà alle verifiche del caso.

### **Art. 12 - Conferimento differenziato**

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti frazioni di rifiuto:

- 1 - carta, cartoni;
- 2 - vetro;
- 3 - materiali in metallo;
- 4 - lattine;
- 5 - imballaggi in plastica;
- 6 - rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo/cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;
- 7 - oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva;
- 8 - rifiuti di provenienza alimentare, collettiva, domestica e mercatale;
- 9 - rifiuti ingombranti;
- 10 - frigoriferi o frigo congelatori e simili;
- 11 - componenti elettronici;
- 12 - polistirolo espanso ed altri materiali.
- 13 - tetrapak.

I rifiuti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 13 sono raccolti presso il produttore che è tenuto a conferirli negli appositi contenitori.

;- Tutti i rifiuti di cui al primo comma, come meglio specificati al Titolo V devono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale sita a Corsico, via Monferrato.

E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura ed é inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.

In aggiunta o in eventuale deroga alle ipotesi già previste, i produttori, a far tempo dalle comunicazioni alla cittadinanza che specifichino le relative modalità di conferimento, dovranno procedere a conferire separatamente le frazioni di rifiuto che la legge individuerà come oggetto di raccolta differenziata, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Con l'emanazione delle suddette comunicazioni sarà fatto implicitamente divieto di conferire materiale per cui si effettua la raccolta separata nei normali raccoglitori per i rifiuti.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi è disciplinata al titolo V del presente Regolamento.

### **Art. 13 - Raccolta**

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite il soggetto gestore del servizio.

I sacchi trasparenti per la raccolta della frazione secca o della plastica, delle lattine di alluminio, delle latte in banda stagnata e del tetrapak, i bidoncini per la raccolta della frazione organica, del vetro e della carta ed i rifiuti ingombranti di cui all'art. 11 punto b-2 devono essere esposti e posizionati davanti ai rispettivi civici .

Si rimanda alla Giunta Comunale la determinazione della fascia oraria di esposizione tenuto conto dell'organizzazione del servizio e dei principi dell'igiene urbana.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

#### **a) Frazione secca del rifiuto solido urbano**

Per il conferimento dei rifiuti solidi urbani a ciglio strada l'utente é tenuto ad utilizzare esclusivamente sacchi trasparenti ben chiusi, della capacità minima di settanta litri, adottando le seguenti norme di comportamento:

- a) il conferimento deve avvenire, ove è possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale;
- b) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati, prima della introduzione nel sacco;
- c) il sacchetto non deve superare all'atto del conferimento un peso di 25 kg.

Va comunque rispettato quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

#### **b) Frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU)**

Il servizio avviene tramite raccolta a domicilio.

E' vietato conferire insieme alla FORSU qualsiasi tipo di rifiuto e/o materiale, compreso lo sfalcio vegetale e di provenienza non domestica o da ristorazione collettiva.

Il conferimento, nei bidoncini é regolato dalle seguenti disposizioni:

- 1) la FORSU o frazione umida, deve essere raccolta a cura del produttore esclusivamente in sacchetti biodegradabili che dovranno essere conferiti negli appositi contenitori;
- 2) i contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta della Forsu sono a tutti gli effetti degli utenti stessi che devono provvedere quindi alla loro manutenzione e lavaggio. In caso di smarrimento o furto l'utente provvede a farne segnalazione scritta al soggetto gestore del servizio che provvederà a ripristinare tale materiale non più di n. 1 volta. Successivamente la fornitura del bidone avverrà dietro pagamento di una quota corrispondente alla spesa che dovrà affrontare il soggetto gestore del servizio per un ulteriore acquisto.

#### **c) Raccolta assimilati.**

I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 10 del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio. I produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

Anche i rifiuti assimilati devono essere conferiti per classi omogenee, opportunamente separati e confezionati secondo le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Giorni di raccolta**

In tutto il territorio Comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata, per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

#### **Art. 15 - Divieto di accesso nelle proprietà private**

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazioni per il deposito, dei rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune ed il gestore del servizio in ogni caso, non si assumono alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

#### **Art. 16 - Trasporto dei rifiuti**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali.

I veicoli per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

#### **Art. 17 - Stazioni di trasferimento - trasbordo**

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di questo ultimo, il servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio Comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e sono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscono un eventuale impatto visivo negativo.

#### **Art. 18 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.**

Con specifico provvedimento di Consiglio Comunale viene disciplinato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **TITOLO III**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 19 - Definizione**

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

#### **Art. 20 - Raccolta, spazzamento e trattamento**

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune o tramite il soggetto gestore del servizio.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici e i marciapiedi classificati come comunali ai sensi del D.Lgs. n.285 del 30-04-92 e successive modifiche ed integrazioni (dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35 e dal cd. Decreto Fiscale D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con L. 26 aprile 2012, n.44);
- b) le strade classificate ad uso pubblico;
- c) le strade costituenti opere ad urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio Comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- d) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché permanentemente aperte al pubblico transito senza limitazioni e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- e) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico e centro viali.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che siano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da rispettare le norme vigenti sull'inquinamento acustico. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque e dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, é a carico degli Enti competenti.

I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese all'Ente organizzatore purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere

commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno a cura e spese dell'Ente organizzatore.

### **Art. 21 - Cestini porta rifiuti**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati cestini porta rifiuti, approvati dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

E' comunque fatto divieto conferire i rifiuti di cui al Titolo II del presente Regolamento in tali cestini porta rifiuti.

### **Art. 22 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo codeste aree devono essere dotate delle necessarie recinzioni, canali di scolo e di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitarne il degrado e l'impiego come discarica da parte di terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, il Sindaco ingiungerà i soggetti interessati di provvedere a rimuovere i rifiuti assicurandone il regolare smaltimento ed a bonificare l'area entro un certo termine di tempo. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia a loro spese.

In caso di ripetuti episodi di abusivismo il Sindaco potrà prescrivere altresì che dette aree vengano opportunamente recintate con oneri a carico del proprietario con esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza.

### **Art. 23 - Pulizia dei mercati**

I concessionari e occupanti posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività osservando le disposizioni normative in materia di raccolta differenziata dei rifiuti .

Gli appositi contenitori, per la raccolta della FORSU saranno forniti, posizionati e raccolti dall'Amministrazione Comunale. La frazione secca deve essere conferita in sacchi trasparenti a cura degli stessi commercianti con le stesse modalità di cui all'art. 13 punto a).

I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato e separato così come il cartone che deve essere opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

### **Art. 24 - Aree occupate da esercizi pubblici**

I gestori di servizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori approvati dal Comune.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste all'art. 13 del presente Regolamento.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di servizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e/o accessori, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per una ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

### **Art. 25 - Aree occupate da manifestazioni pubbliche e da spettacoli viaggianti**

Le aree pubbliche occupate da manifestazioni pubbliche o da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

A tale scopo, sono tenute a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare e provvedere direttamente alla pulizia delle aree durante e dopo l'uso nonché a conferire i rifiuti prodotti con le modalità disposte dal presente Regolamento.

### **Art. 26 - Carico e scarico dei materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché del procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e del presente Regolamento.

### **Art. 27 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e abbondanti precipitazioni**

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, allo spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm. e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 metro e per l'intero fronte delle proprietà.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio e di verglas. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti nell'immobile é fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle gronde e dai balconi che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore a 20 cm. é richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni in deroga ad eventuali regolamenti condominiali fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

I frontisti i cui giardini, caratterizzati da alberature a foglia caduca o aghiformi, che si trovino in prossimità di marciapiedi, sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti vegetali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua come alla pulizia dello stesso dalle foglie soprattutto nel periodo autunnale.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti e/o materiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua

#### **Art. 28 - Asporto degli scarichi abusivi**

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche, ad uso pubblico o private, il Comune di Corsico accerterà tramite il Comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché esistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza di servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

#### **Art. 29 - Pozzetti stradali**

Il soggetto gestore del servizio idrico è tenuto a mantenere puliti e sgomberi i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne un regolare deflusso.

E' fatto divieto a chiunque di inserire o gettare rifiuti o qualsiasi altro materiale in detti pozzetti o caditoie.

#### **Art. 30 - Disposizioni per proprietari di animali domestici**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde, e le aree attrezzate per i cani appositamente istituite, sono tenute , a rimuovere le deiezioni canine . In caso di inadempienza si rimanda alle normative vigenti.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

La disposizione di cui al punto precedente si applica anche in caso di decessi di animali domestici, la cui carogna deve essere smaltita in base alle disposizioni previste dal Regolamento Locale di Igiene nonché delle norme in materia di Polizia Veterinaria.

### **Art. 31 Attività di volantinaggio**

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico é vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

### **Art. 32 - Altre disposizioni**

Chi effettua attività relative alla costruzione, rifacimento, ristrutturazione, demolizione dei fabbricati è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da codesta attività e in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

E' vietato imbrattare con l'affissione di manifesti, comunicati, adesivi, mediante scritte o altro i contenitori destinati al Servizio di Igiene Urbana, i muri, la segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche e di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Chiunque violi tale divieto é passibile di sanzione secondo le leggi e i regolamenti comunali vigenti, per danneggiamento al patrimonio Comunale.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti comunicati o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

## TITOLO IV

### NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

#### **Art. 33 - Definizione e classificazione**

Le norme del presente titolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

#### **Art. 34 - Obblighi di produttori dei rifiuti speciali**

I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 10 del presente Regolamento) nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente Regolamento.

Per la gestione degli imballaggi si rimanda al Titolo Secondo del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore di rifiuti speciali deve provvedere allo smaltimento a proprie spese.

#### **Art. 35 - Rifiuti pericolosi**

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti é tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne specifica comunicazione in sede di richiesta del nulla osta all'esercizio di attività indicando con quali mezzi intende smaltire tali rifiuti.

La comunicazione suddetta è comunque obbligatoria anche se la produzione dei rifiuti speciali pericolosi avvenga successivamente all'ottenimento del nulla osta all'esercizio di attività da parte del Sindaco.

Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Tali rifiuti non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati al recupero, al riciclaggio e riutilizzo.

#### **Art. 36 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti**

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi;
- caravan, macchine operatrici e simili.

Sono conferiti dai produttori ai centri di raccolta autorizzati per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

## TITOLO V

### NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: SOLIDI URBANI, ASSIMILATI, DI IMBALLAGGIO E URBANI PERICOLOSI

#### Art. 37 - Raccolte differenziate

Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

##### **a) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati R.S.U. non pericolosi**

- 1) metallici;
- 2) legnosi;
- 3) ingombranti vari di origine domestica;
- 4) beni durevoli per uso domestico;
- 5) frazione umida;
- 6) rifiuti di beni in polietilene;
- 7) carta e cartone;
- 8) plastica;
- 9) vetro;
- 10) inerti, manufatti ceramici;
- 11) tetrapak.

##### **b) Rifiuti urbani esterni**

- 1) rifiuti vegetali;
- 2) scarti di potature;
- 3) sfalci in genere e foglie.

##### **c) Rifiuti urbani pericolosi**

- 1) batterie e pile;
- 2) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- 3) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- 4) lampade a scarica e tubi catodici;
- 5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio Comunale;
- 6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

##### **d) Altri rifiuti con gestione differenziata**

- 1) oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- 2) oli minerali esausti;
- 3) accumulatori al piombo.

Tutti i materiali recuperabili separatamente non devono essere più conferiti con i rifiuti solidi urbani.

Le frazioni di rifiuti per le quali é istituito apposito servizio di raccolta differenziata devono essere conferite con le modalit  previste dal Comune.

## **Art. 38 - Modalità di raccolta**

Tutti i materiali elencati all'art. 37 possono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale via Monferrato, in particolare:

### **Carta**

La raccolta della carta avviene tramite raccolta a domicilio.

Per il conferimento della carta e cartone a ciglio strada l'utente è tenuto ad utilizzare esclusivamente bidoncini carrellati di colore bianco o in pacchi dove i cartoni sono piegati e legati, adottando le seguenti norme di comportamento.

Il conferimento, nei bidoncini di colore bianco, è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) il conferimento deve avvenire posizionando gli appositi contenitori, ove è possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale;
- b) è vietato conferire insieme alla carta qualsiasi altro tipo di rifiuto e/o materiale;
- c) i contenitori forniti per la raccolta della carta e cartone sono a tutti gli effetti degli utenti stessi che devono provvedere quindi alla loro manutenzione e lavaggio. In caso di smarrimento o furto l'utente provvede a farne segnalazione scritta al soggetto gestore del servizio che provvederà a ripristinare tale materiale non più di n. 1 volta. Successivamente la fornitura del bidone avverrà dietro pagamento di una quota corrispondente alla spesa che dovrà affrontare il soggetto gestore del servizio per un ulteriore acquisto.
- d) per il conferimento della carta e cartone a ciglio strada senza bidoncino l'utente deve piegare e ridurre di volume i cartoni e confezionare la carta in pacchi ben legati posizionando gli stessi, ove è possibile nel punto più prossimo alla sede stradale in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale;
- e) il pacco non deve superare all'atto del conferimento un peso di 25 kg.

Va comunque rispettato quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

### **Vetro**

La raccolta del vetro avviene tramite raccolta a domicilio.

Per il conferimento del vetro a ciglio strada l'utente è tenuto ad utilizzare esclusivamente bidoncini carrellati di colore verde adottando le seguenti norme di comportamento:

- a) il conferimento deve avvenire posizionando gli appositi contenitori, ove è possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale;
- b) è vietato conferire insieme al vetro qualsiasi altro tipo di rifiuto e/o materiale
- b) i contenitori per la raccolta del vetro sono a tutti gli effetti degli utenti stessi che devono provvedere quindi alla loro manutenzione e lavaggio. In caso di smarrimento o furto l'utente provvede a farne segnalazione scritta al soggetto gestore del servizio che provvederà a ripristinare tale materiale non più di n. 1 volta. Successivamente la fornitura del bidone avverrà dietro pagamento di una quota corrispondente alla spesa che dovrà affrontare il soggetto gestore del servizio per un ulteriore acquisto.

Va comunque rispettato quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Le bottiglie di vetro devono essere opportunamente pulite e svuotate prima del conferimento. Ciò al fine di non creare precarie situazioni igienico sanitarie in prossimità dei contenitori.

**Plastica** (imballaggi), lattine di alluminio e in banda stagnata e tetrapak

La raccolta della plastica, delle lattine di alluminio, delle latte in banda stagnata e del tetrapak avviene tramite raccolta a domicilio.

Per il conferimento della plastica, delle lattine di alluminio, delle latte in banda stagnata e del tetrapak a ciglio strada l'utente è tenuto ad utilizzare esclusivamente sacchi trasparenti ben chiusi, della capacità minima di settanta litri, adottando le seguenti norme di comportamento:

- a) il conferimento deve avvenire, ove è possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale;
- b) è vietato conferire insieme alla plastica, alle lattine di alluminio alle latte in banda stagnata ed al tetrapak qualsiasi altro tipo di rifiuto e/o materiale;
- c) il sacchetto non deve superare all'atto del conferimento un peso di 25 kg.

Va comunque rispettato quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

### **Pile**

La raccolta delle pile avviene tramite le seguenti tipologie di servizi:

- contenitori stradali di colore giallo.

### **Farmaci**

La raccolta dei farmaci avviene tramite le seguenti tipologie di servizi:

- contenitori di colore rosso posizionati all'interno delle farmacie.

### **Oli vegetali**

La raccolta degli oli vegetali viene effettuata esclusivamente per i ristoranti e mense ecc.

### **Rifiuti urbani ingombranti**

La raccolta domiciliare su chiamata viene svolta come descritto all'art. 11 comma b.

### **Ramaglie e sfalci proveniente da giardini privati**

Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati con le modalità previste dal Comune.

La raccolta del verde avviene anche a domicilio.

Per il conferimento di foglie ed erba a ciglio strada l'utente è tenuto ad utilizzare esclusivamente sacchi trasparenti ben chiusi, cassette di legno o contenitori di carta; le ramaglie da potatura devono essere conferite in fascine ben legate, di peso e dimensioni adeguate adottando le seguenti norme di comportamento:

- a) il conferimento deve avvenire posizionando il materiale, ove è possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale nei giorni ed orari previsti per il ritiro;
- b) è vietato conferire insieme al verde qualsiasi altro tipo di rifiuto e/o materiale;
- c) il sacchetto non deve superare all'atto del conferimento un peso di 25 kg.

Va comunque rispettato quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

In caso di conferimento della frazione vegetale alla Piattaforma Ecologica Comunale, l'utente dovrà provvedere direttamente allo svuotamento del sacco nell'apposito container.

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero asportare per innovazioni, ottimizzazioni o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata che rimane obbligata a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 39 - Rifiuti urbani pericolosi definizione**

Le norme del presente titolo si applicano ai rifiuti urbani pericolosi . Sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:

- a) batterie e pile;
- b) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d) lampade a scarica e tubi catodici;
- e) siringhe giacenti sulle aree pubbliche in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio Comunale;
- f) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

#### **Art. 40 - Detenzione, raccolta, conferimento dei rifiuti urbani pericolosi**

E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 39 nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori in appositi contenitori ben identificabili ed in condizioni tali comunque da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o per l'ambiente.

Tutti i rifiuti di cui all'art. 39 devono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale sita a Corsico in via Monferrato.

#### **Art. 41 - Trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi**

I rifiuti di cui alle lettere a) c) dell'art. 39 possono essere conferiti anche negli appositi contenitori dislocati sul territorio Comunale e recanti l'indicazione scritta del rifiuto ivi conferibile nei punti di raccolta come sopra indicati a cura del produttore con le cautele del caso.

#### **Art. 42- Oli usati**

Le disposizioni relative agli adempimenti amministrativi previsti in materia di rifiuti tossico e nocivi e speciali valgono anche per la disciplina degli oli usati, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. n.691/82, del D.M. 22-2-1984 .

## TITOLO VI

### CONTROLLI, SANZIONI E NORME FINALI

#### Art. 43 - Applicabilità

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali, nonché le norme di leggi vigenti.

Le norme del presente Regolamento non si applicano e devono intendersi tacitamente abrogate e sostituite dalle disposizioni in materia dettate dalla legislazione nazionale e regionale, nonché dal Regolamento Comunale di Igiene, qualora risultino con queste contrastanti o incompatibili.

#### Art. 44 - Controlli

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai controlli in tema ambientale (Province, Comuni, Arpa ecc.) possono effettuare controlli ed accertare le sanzioni previste dal regolamento:

- Le G.E.V. (guardie ecologiche volontarie)
- I dipendenti dell'amministrazione comunale operanti nei servizi Ambientali e Tecnici;
- I dipendenti della società Area Sud Milano;
- Cittadini volontari, appartenenti ad associazione legalmente riconosciute e aventi finalità di tutela degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico e/o ambientale, in possesso dei requisiti per la nomina a guardia giurata volontaria prevista dal TULPS.

Debitamente istruiti, mediante corso di istruzione effettuato dal Comando di Polizia Locale, da strutture Provinciali/Regionali o corsi effettuati da associazioni volontarie.

Gli accertatori saranno nominati con apposito decreto del Sindaco.

#### Art. 45 - Sanzioni

Chi abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €105,00 a €20,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €155,00. (art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).

Chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto altresì alla rimozione, all'avvio al recupero ed allo smaltimento con ripristino dello stato dei luoghi; chiunque non ottemperi alle operazioni a tal fine necessarie, può essere punito con la pena dell'arresto sino ad un anno.

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative da €25,00 ad €500,00 con le modalità e nelle forme previste dalla Legge.

#### Art. 46 - Danno ambientale

Qualora da una attività conforme alle norme del presente Regolamento ed alle norme di legge da essa presupposte e richiamate derivi un danno all'ambiente o a terzi, l'autore del fatto è comunque responsabile se il danno è imputabile a suo dolo o colpa.

Il Comune, d'ufficio o su proposta delle Associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 349/86.

#### **Art. 47 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dall'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione, il Ministero della Sanità ed il Ministero dell'Ambiente.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

#### **Art. 48 Efficacia del presente Regolamento**

Fatta salva l'applicazione della gerarchia delle fonti, ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme legislative vigenti in materia.

## Allegato 1

20 01 00	Raccolta differenziata
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 03	plastica (piccole dimensioni)
20 01 04	altri tipi di plastica
20 01 05	metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06	altri tipi di metallo
20 01 07	legno
20 01 08	rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09	oli e grassi
20 01 10	abiti
20 01 11	prodotti tessili
20 01 14	acidi
20 01 15	rifiuti alcalini
20 01 16	detergenti
20 01 18	medicinali
20 01 20	batterie e pile
20 01 22	aerosol
20 01 23	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti compostabili
20 02 02	terreno e rocce
20 02 03	altri rifiuti non compostabili
20 03 00	Altri rifiuti urbani
20 03 02	rifiuti di mercati

## Allegato 2

### Coefficiente potenziale di produzione

n.	descrizione attività	K
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,56
8	Alberghi senza ristorante	1,08
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedali	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,48
12	Banche ed istituti di credito	0,61
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,66
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,40
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,78
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30	Discoteche, night club	1,91